



COMUNE DI ALATRI

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 004 del Registro	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) – Aliquote per l'esercizio 2018.
Data: 28 marzo 2018	

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 14.22 e seguenti, si è riunito nella Sala delle Adunanze Consiliari, sita al quarto piano del Palazzo Conti Gentili in Piazza Santa Maria Maggiore di Alatri, in seduta straordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con Avviso Prot. n. 10016 del 23 marzo 2018, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale Dott. Lisi Fausto, e successivamente integrato con Avviso Prot. n. 10498 del 27 marzo 2018, sottoscritto dal Vice Presidente del Consiglio Belli Mario, per la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
BELLI MARIO	P		PAVIA ENRICO	P	
CIRILLO ELISABETTA	P		ADDESSE ROBERTO	P	
FANTINI CARLO	P		COSTANTINI NAZZARENO	P	
GIANSANTI ROMANO	P		IANNARILLI ANTONELLO		A
LISI FAUSTO	P		GRAZIANI MARIA TERESA	P	
MAGGI MAURIZIO	P		TARQUINI TARCISIO	P	
BORRELLI GIANLUCA	P				
RAPONI TOMMASINA		A			
ROSSI MASSIMILIANO	P				
SCACCIA ANTONINO	P				

E' presente il Sindaco **Ing. Morini Giuseppe**.

Consiglieri

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti n. 15

Assenti n. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il **Dott. Lisi Fausto** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma quarto, lettera a), del T.U. D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000] il Segretario Generale **Dott. Alteri Luca**.

Scrutatori: Consiglieri Comunali Fantini Carlo e Rossi Massimiliano per la Maggioranza; Consigliere Comunale Costantini Nazzareno per la Minoranza.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per la discussione e gli interventi dei Consiglieri Comunali si rinvia alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2018 ad oggetto: “Verbale della seduta del 28 marzo 2018”.

Per l'integrale resoconto della discussione si rinvia al supporto audio disponibile presso l'Ufficio della Segreteria Generale e prodotto nella seduta consiliare del giorno 28 marzo 2018.

In continuazione di seduta.

Il **Presidente Lisi Fausto**, con l'accordo dei Consiglieri Comunali presenti, stabilisce che la discussione dei punti relativi al Bilancio di Previsione 2018/2020 sarà unica e successivamente si provvederà all'approvazione punto per punto.

Omissis.....

A seguito della discussione unificata si pone a votazione il presente punto all'O.D.G..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20 marzo 2018;

Premesso che:

- Articolo 172, comma 1, lettera e, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede siano allegati al bilancio di previsione, tra l'altro, le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 27, comma 8, della L. 29/12/2001 n. 448 ha stabilito alla data di approvazione del bilancio di previsione il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.05.2016 sono state stabilite, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), le aliquote in relazione al Tributo sui servizi indivisibili TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2016;

Richiamato il comma 169 della Legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che, ai sensi del comma sopra citato, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 che approva l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2018/2020 per gli Enti Locali al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 maggio 2014, come modificato dalla successiva deliberazione consiliare n. 21 del 12.04.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

Atteso che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI (art. 1 della Legge n. 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, e precisamente:

- con il comma 14, lettera a), è stato modificato il comma 639 per cui dispone che la TASI è posta a carico “sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

- con il comma 14, lettera b), è stato modificato il comma 669 ai sensi del quale “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- con il comma 14, lettera c), e il comma 54 è stato integrato il comma 678, che conferma per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'uno per mille; inoltre, dispone che sui fabbricati “merce”, ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- con il comma 14, lettera d), è stato modificato in parte il comma 681 per cui, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- con il comma 28 si conferma che “per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- il comma 23 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art.1 comma 37 lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che consente anche per l'anno 2018, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 51 del 19 giugno 2017 con la quale è stato deliberato, tra l'altro, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- n. 64 del 13 settembre 2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026;
- n. 61 del 13 settembre 2017 con la quale è stato abrogato, a far data dal 1 gennaio 2018, il sistema delle agevolazioni e detrazioni di imposta in materia di IMU e TASI, confermando le aliquote nella misura determinata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2017 per quanto concerne il tributo IMU e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2017 per quanto concerne il tributo TASI, dando atto che la somma delle due aliquote risulta pari a 10,85 per mille;

Visto l'elenco dei Comuni italiani pubblicato dall'Istat con riferimento alla data del 30 gennaio 2015 e la conseguente classificazione del Comune di Alatri quale Comune totalmente montano;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in merito alla proposta della presente Deliberazione:

- il Responsabile del Settore Gestione delle Risorse e Politiche delle Entrate, Dott. Marco Turriziani, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, depositato agli atti;
- il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, Dott. Daniele Rossi, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, depositato agli atti;

Visto il parere favorevole reso sulla proposta di Deliberazione dalla competente Commissione Consiliare Permanente Finanze, Sviluppo Economico e Tecnologie, Attività Produttive, riunitasi in data 28 marzo 2018, alle ore 09.00, ai sensi dell'articolo 14 – sesto comma – dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 maggio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale modificata ed integrata, da ultimo, con la deliberazione consiliare n.21 del 12/04/2017;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per appello nominale:

Presenti: **N. 13** (Morini Giuseppe, Belli Mario, Cirillo Elisabetta, Fantini Carlo, Giansanti Romano, Lisi Fausto, Maggi Maurizio, Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Pavia Enrico, Adesse Roberto, Costantini Nazzareno, Tarquini Tarcisio);

Assenti: **N. 04** (Borrelli Gianluca, Raponi Tommasina, Iannarilli Antonello, Graziani Maria Teresa);

Votanti: **N. 13** (Morini Giuseppe, Belli Mario, Cirillo Elisabetta, Fantini Carlo, Giansanti Romano, Lisi Fausto, Maggi Maurizio, Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Pavia Enrico, Adesse Roberto, Costantini Nazzareno, Tarquini Tarcisio);

Voti favorevoli: **N. 09** (Morini Giuseppe, Belli Mario, Cirillo Elisabetta, Fantini Carlo, Giansanti Romano, Lisi Fausto, Maggi Maurizio, Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino);

Voti contrari: **N. 04** (Pavia Enrico, Adesse Roberto, Costantini Nazzareno, Tarquini Tarcisio);

Astenuti: **N. 00** (zero);

D E L I B E R A

- 1) di stabilire **le aliquote** in relazione al Tributo sui servizi indivisibili TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2018 come segue:
 - A. aliquota per abitazione principale relativamente ai soli fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: **2,75 per mille**;
 - B. aliquota per i fabbricati “merce”, ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **2,50 per mille**;
 - C. aliquota per tutti gli altri fabbricati: **2,75 per mille**;
- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI è pari a 50,86.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data l'urgenza di provvedere, con separata votazione - resa in forma palese e per alzata di mano - che ha conseguito il seguente risultato:

- Presenti:** N. 13 (Morini Giuseppe, Belli Mario, Cirillo Elisabetta, Fantini Carlo, Giansanti Romano, Lisi Fausto, Maggi Maurizio, Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Pavia Enrico, Adesse Roberto, Costantini Nazzareno, Tarquini Tarcisio);
- Assenti:** N. 04 (Borrelli Gianluca, Raponi Tommasina, Iannarilli Antonello, Graziani Maria Teresa);
- Votanti:** N. 13 (Morini Giuseppe, Belli Mario, Cirillo Elisabetta, Fantini Carlo, Giansanti Romano, Lisi Fausto, Maggi Maurizio, Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Pavia Enrico, Adesse Roberto, Costantini Nazzareno, Tarquini Tarcisio);
- Voti favorevoli:** N. 09 (Morini Giuseppe, Belli Mario, Cirillo Elisabetta, Fantini Carlo, Giansanti Romano, Lisi Fausto, Maggi Maurizio, Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino);
- Voti contrari:** N. 04 (Pavia Enrico, Adesse Roberto, Costantini Nazzareno, Tarquini Tarcisio);
- Astenuti:** N. 00 (zero);

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.